ETS: normativa e obblighi in capo ai soggetti regolamentati.

Il sistema EU ETS (European Emission Trading Scheme)

L'EU ETS (*European Emission Trading Scheme*) è il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; il principale strumento adottato dall'Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione, con lo scopo di favorire l'adozione di tecnologie più efficienti e l'uso di combustibili sostenibili. Tale sistema è stato introdotto e disciplinato dalla **Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).**

II sistema ETS2

Nell'ambito delle revisioni della Direttiva ETS, è stato poi definito, con d.lgs. 47/2020, art. 42-ter, come modificato e integrato dal d.lgs. 147/2024, un più ampio sistema di scambio di emissioni, denominato ETS2.

Si tratta di un sistema distinto, sebbene parallelo, all'EU ETS, che ha l'obiettivo di gestire le emissioni di CO2 con riferimento al settore degli edifici, del trasporto su strada e altri settori rappresentati in larga misura dalle piccole e medie imprese non coperte dall'attuale EU ETS, con propri meccanismi di stabilizzazione del prezzo e specifici **soggetti regolamentati** intesi come coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili (solidi, liquidi e gassosi) nei citati settori finali d'uso, per fini di combustione.

Tempistiche dell'ETS2

L'ETS 2 sarà operativo a partire dal 2027. Il primo passo in questa direzione è tuttavia previsto già nel 2025 con le attività di monitoraggio e di segnalazione delle emissioni.

A partire dal 2028, poiché il sistema ETS 2 richiede agli emettitori di CO2 operanti nei settori indicati dalla norma di compensare le proprie emissioni attraverso l'acquisto di quote, sarà introdotto l'obbligo di sostenere il costo di una "quota di emissione" per ogni tonnellata di CO2 generata.

Già dall'anno in corso, 2025, inizierà una fase di monitoraggio preliminare delle emissioni, nel corso della quale i soggetti regolamentati, tra cui realtà come **Tua Energia S.r.l.**, ovvero imprese di rivendita di gas naturale, dovranno quantificare e comunicare alla Commissione Europea le emissioni di CO2 sulla base dei volumi di gas consumati dai propri clienti finali nei settori interessati, in conformità con quanto previsto dal regolamento europeo 2018/2066/UE.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare:

Ministero dell'Ambiente - ETS2 e Commissione Europea - ETS2

Alcune delle attività propedeutiche all'avvio e al corretto funzionamento del nuovo sistema ETS2 - quali la richiesta delle autorizzazioni a emettere e il monitoraggio delle emissioni storiche – sono già state attuate a settembre/ottobre 2024.

Obblighi per i soggetti regolamentati nell'ETS 2

I soggetti regolamentati devono rispettare questi obblighi principali:

- Autorizzazione alle emissioni:
 - **Dal 1° gennaio 2025**, sarà necessario ottenere un'autorizzazione per operare nelle attività regolamentate e garantire il rispetto delle norme sullo scambio di quote di emissione.
- Comunicazione delle emissioni:
 - **Dal 2025, entro il 30 aprile di ogni anno**, sarà obbligatorio comunicare alla Commissione Europea, i dati sulle emissioni dell'anno precedente ai sensi del Regolamento UE 2018/2066.

Documenti

L'elenco completo dei codici ISIC rev 3.1 è disponibile al seguente link

Per approfondire i dettagli relativi alla normativa ETS 2 e ai settori regolamentati, puoi scaricare i seguenti documenti ufficiali:

Elenco completo dei codici CRF

Codici utilizzati per classificare le fonti di emissione di gas a effetto serra. Scarica Pdf

Allegato 1 alla direttiva 2003/87/CE

Indica i settori e le attività regolamentati dalla direttiva EU ETS. Scarica Pdf

Dichiarazione per verifica applicazione ETS2

Dichiarare gli usi del gas sui punti di fornitura della tua ditta/società ai fini ETS. Scarica Pdf